



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 del 31/05/2022

ORIGINALE

OGGETTO: **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **18:30**, convocato con le prescritte modalità, in videoconferenza come da regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 27/04/2022 si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	VOGLI MASSIMILIANO	P
FELICANI MAURA	P	ROMEO MARIO	P
PANCALDI ALESSIA	P	TARTARI LUCA	P
CARLOTTI LUCA	P	MAZZINI SARA	P
DALLE DONNE FABIO	P		
LAMBERTINI FRANCECSO	P		
GHEDUZZI MARCO	P		
FIORINI MORENO	A		
GUERCIO SALVATORE	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori Esterni: FERRETTI STEFANO.

Assenti giustificati i signori: FIORINI MORENO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, **CRISO MARIO**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

CARLOTTI LUCA
ROMEO MARIO
MAZZINI SARA

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Consiglieri presenti e votanti n. 12.

Il Sindaco Monia Giovannini passa la parola all'Assessore Stefano Ferretti il quale relaziona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2021 è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per gli esercizi 2022/2024;
- con il provvedimento del Sindaco n. 22 in data 16/12/2021 è stata confermata alla Rag. Brandola Cristina la responsabilità del Settore Economico Finanziario;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 816 L. 160/2019 dispone che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 e 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e di canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*
- L'art. 1 comma 837 L. 160/2019 dispone che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2 comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ”*

Visto il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8/2021 del 24/03/2021;

Visti in particolare:

- l'art. 35 comma 1, il quale prevede che:
 - *le occupazioni sono permanenti o temporanee:*
 - a) *sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;*
 - b) *sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;*
- l'art. 51 comma 1, lettere a) e b), il quale prevede che:
 - *le tariffe del canone sono ridotte:*
 - a) *per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;*
 - b) *per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale a ripetersi con regolarità e sistematicità;*

Dato atto che si intendono temporanee le occupazioni realizzate per l'edilizia, indipendentemente dalla loro durata, in considerazione del fatto che tali occupazioni:

- sottraggono temporaneamente spazi alla collettività al fine dell'accrescimento del patrimonio di privati;
- sono destinate ad essere rimosse ed è interesse pubblico contenerne la durata;
- non hanno la finalità di implementare le dotazioni di strutture fruibili dalla cittadinanza;

Ritenuto quindi di inserire specifico punto che definisca la natura delle occupazioni realizzate per cantieri ponteggi etcc al fine di dare maggior chiarezza al vigente regolamento;

Considerato inoltre che si ritiene opportuno, al fine di sostenere la ripresa post Covid e tenuto conto dell'accelerazione dell'attività edilizia, prevedere uno specifico ulteriore abbattimento delle tariffe per questa fattispecie, mediante applicazione di una riduzione del 30% alle occupazioni che si protraggono per più di 15 giorni;

Visti inoltre gli articoli del Regolamento :

- art. 36 comma 2, il quale prevede che:
 - *Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposto alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale.*
- art. 49 comma 8, il quale prevede che:
 - *Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di*

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto oltretutto dal soggetto titolare dell'atto di concessione anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico in via mediata, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50. in ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Dato atto che:

- *il D.L.77/2021 convertito in legge 108/2021 comma 5-ter dell'art. 40 ha introdotto il comma 831 bis all'art.1 della L.160/2019 "831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".*
- *il D.L. 146/2021 convertito in Legge 215 del 17/12/2021 art.5 comma 14 quinquies prevede "14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:*

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro. “

Vista inoltre la risoluzione 3-DF/2022 del 22/03/2022 con cui il MEF fornisce delucidazioni in merito all'applicazione del canone unico patrimoniale alle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità;

Ritenuto di adeguare il regolamento in base alle indicazioni contenute nelle modifiche normative citate e dato atto che tali modifiche si sostanziano nella applicazione dei canoni per occupazione dovuti dagli operatori che forniscono servizi di rete nella misura e con modalità previste dalla legge su cui non incide il regolamento comunale;

Precisato che, in ogni caso, rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato;

Evidenziato che alla luce delle precedenti considerazioni l'aggiornamento del Regolamento può concretizzarsi nelle modifiche riportate nell'allegato A che farà parte integrante della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Considerato che:

- con D.L. 228/2021 art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria e che tali riflessi saranno valutati in sede di salvaguardia in relazione all'andamento complessivo dell'entrata in oggetto che si prevede comunque in aumento rispetto agli anni precedenti ed alle attuali previsioni;

Dato atto che il Canone ha natura patrimoniale e pertanto si ritiene che regolamento e tariffe non siano soggetti alla trasmissione al MEF per la pubblicazione, come già ribadito dal MEF stesso con la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 in materia di COSAP;

Ritenuto che non necessita il parere del Revisore perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 267/2000) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL del Responsabile Finanziario;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie;

Dato atto che gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuto (Consigliere Massimiliano Vogli), dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare l'allegato A "*Variazione al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche del punto precedente è quello che risulta dall'allegato B in atti;
4. Di dare atto che per le motivazioni di cui alla premessa le modifiche decorrono dal 01/01/2022;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nell'apposita sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento modificato;
6. Con successiva e separata votazione, voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuto (Consigliere Massimiliano Vogli) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 31/05/2022

OGGETTO:

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

GIOVANNINI MONIA

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta N° 15/2022

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 27/05/2022	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267,

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 27/05/2022	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

ALLEGATO A

ALLEGATO A	
	TESTO MODIFICATO
Articolo 35 Comma 1	Articolo 35 Comma 1
1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee: a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.	1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee: a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
Articolo 36 Comma 2	Articolo 36 Comma 2
2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposto alla collettività, con determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale.	2. Il canone viene definito nel rispetto dei principi di legge.
Articolo 49 Comma 8	Articolo 49 Comma 8
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto oltretutto dal soggetto titolare dell'atto di concessione anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico in via mediata, sulla base di utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50 in ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00, il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre	8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è definito nel rispetto dei principi di legge. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.	
Articolo 51 Comma 1 Lettera a) e b)	Articolo 51 Comma 1 Lettera a) e b)
1. Le tariffe del canone sono ridotte a) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento; b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale a ripetersi con regolarità e sistematicità;	1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta: • sempre del 50 per cento • di un ulteriore 30 per cento , per le occupazioni superiori a 15 giorni la tariffa b) Per le altre occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale a ripetersi con regolarità e sistematicità;